



LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA: LE PRINCIPALI  
NOVITÀ PER UN PROCESSO PENALE PIÙ VELOCE

DDL N. 2353 DEL 23.09.2021

## 1. IL DDL N. 2353, SCHEMA NORMATIVO E FINALITÀ

Il 27 settembre 2021 è stato pubblicato sulla G.U. n. 134 il ddl n. 2353 del 23.09.2021, che prevede la *“Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”*.

Il ddl approvato introduce importanti novità al dichiarato scopo di velocizzare il processo penale. Il testo si compone di due soli articoli: l'art. 1, che contiene la delega al Governo ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e quindi fino ad ottobre 2022, i decreti legislativi necessari per assicurare l'efficienza del processo penale (i.e. progetti organizzativi delle Procure della Repubblica, revisione del regime sanzionatorio dei reati e introduzione di una disciplina organica della giustizia riparativa e di una disciplina organica dell'ufficio per il processo penale) e l'art. 2, che invece contiene novelle al codice penale e al codice di procedura penale immediatamente precettive ed efficaci (a partire dal 19 ottobre 2021).

La finalità della norma, individuata espressamente nell'art. 1 del ddl, è la semplificazione, la speditezza e la razionalizzazione del processo penale da attuarsi nel rispetto delle garanzie difensive.

## 2. LE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE

Tra le principali novità si annoverano:

### LA DIGITALIZZAZIONE DEL PROCESSO PENALE

Il provvedimento promuove la digitalizzazione del processo penale consentendo l'impiego di modalità non telematiche solo in via di eccezione.

L'art. 1 comma 5 del ddl prevede infatti che nei procedimenti penali in ogni stato e grado il deposito di atti e documenti, le comunicazioni e le notificazioni siano effettuate con modalità telematiche prevedendo la possibilità di effettuare i depositi in modalità non telematica in via eccezionale solo per gli atti che le parti compiono personalmente.

### LE NOTIFICHE ALL'IMPUTATO E IL PROCEDIMENTO IN ASSENZA

Al fine di accelerare il procedimento penale, il ddl contiene rilevanti modifiche anche in materia di notificazioni all'imputato. In particolare, l'art. 1 comma 6 del ddl prevede che l'imputato abbia l'obbligo, fin dal primo contatto con l'autorità procedente, di indicare anche i recapiti telefonici e telematici di cui ha la disponibilità, e la facoltà di dichiarare domicilio ai fini delle notificazioni anche presso un proprio idoneo recapito telematico.

Lo stesso articolo prevede poi che solo la prima notificazione venga effettuata personalmente all'imputato, poiché trattato dello strumento con il quale egli prende conoscenza del procedimento a suo carico o della citazione a giudizio in primo grado e in sede di impugnazione, mentre tutte le altre potranno essere effettuate al difensore di fiducia, al quale l'imputato avrà l'onere di comunicare i propri recapiti.

L'art. 1 comma 7 del ddl prevede infine la possibilità di svolgimento del processo in assenza dell'imputato solo quando il giudice ritenga provato che l'imputato abbia conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza sia dovuta a una scelta volontaria e consapevole; diversamente il giudice deve pronunciare sentenza inappellabile di non doversi procedere e dar corso alle ricerche dell'imputato. Se questi viene rintracciato, la sentenza di non luogo a procedere viene revocata e il giudice fissa una nuova udienza per la prosecuzione del processo.

→ Ad oggi invece le notifiche vanno effettuate sia all'imputato che al suo difensore e in caso di mancata reperibilità dell'imputato, il Giudice sospende il procedimento e dispone le ricerche che possono anche durare molti mesi.

### I TERMINI DELLE INDAGINI PRELIMINARI E L'UDIENZA PRELIMINARE

Il ddl in esame prevede rilevanti novità anche in tema di indagini preliminari e udienza preliminare sempre all'evidente fine di rendere più veloce il processo penale e di diminuire il carico dei ruoli del dibattimento.

#### Indagini preliminari

All'art. 1 comma 9 viene prevista una rimodulazione dei termini di durata delle indagini preliminari che vengono fissati in 6 mesi per le contravvenzioni, 1 anno per i delitti e in 1 anno e mezzo per i delitti di cui all'art. 407 comma 2 c.p.p. (tra i quali ad es. associazione a delinquere di stampo mafioso, omicidio, rapina, estorsione, sequestro di persona, spaccio, riduzione in schiavitù, violenza sessuale etc.), salva la possibilità di proroga per un tempo non superiore a sei mesi nel caso di complessità delle indagini.

Vengono poi introdotti i seguenti rimedi nel caso di stasi del procedimento ossia qualora, una volta scaduti i predetti termini di durata delle indagini, il pm non assuma le proprie determinazioni in relazione all'esercizio dell'azione penale. L'art. 1 comma 9 del ddl prevede infatti che, decorsi i termini di durata delle indagini, il pubblico ministero sia tenuto a esercitare l'azione penale o a richiedere l'archiviazione entro un termine fissato in misura diversa, in base alla gravità del reato e alla complessità delle indagini preliminari. Lo stesso comma prevede poi che siano predisposti idonei meccanismi procedurali volti a consentire alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa di prendere cognizione degli atti di indagine quando, scaduto il termine predetto, il pubblico ministero non assuma le proprie determinazioni in ordine all'azione penale, tenuto conto delle esigenze di tutela del segreto investigativo nelle indagini relative ai reati di cui all'articolo 407 del codice di procedura penale e di eventuali ulteriori esigenze di cui all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012.

→ Sinora, l'accesso al fascicolo delle indagini è consentito soltanto dopo l'emissione da parte del PM dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, ex art. 415bis c.p.p., che può anche essere di molto postergato rispetto alla scadenza dei termini di indagine.

L'art. 1 comma 9 dispone infine che sia prevista una disciplina che, in ogni caso, rimedi alla stasi del procedimento, mediante un intervento del giudice per le indagini preliminari.

#### Udienza preliminare

Per quanto riguarda l'udienza preliminare il ddl, all'art. 1 comma 9, prevede che il giudice possa pronunciare sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna.

- Ad oggi, invece, la sentenza di non luogo a procedere può essere pronunciata se gli elementi acquisiti nel corso delle indagini risultino insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio, valutazione quest'ultima ben diversa da quella di una ragionevole previsione di condanna!

La norma si propone poi di limitare i casi in cui è richiesta la celebrazione dell'udienza preliminare, estendendo il giudizio con citazione diretta davanti al tribunale in composizione monocratica ai reati puniti con pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni, anche se congiunta alla pena della multa, che non presentino rilevanti difficoltà di accertamento.

Si prevede inoltre che, nei processi con udienza preliminare, l'eventuale costituzione di parte civile debba avvenire, a pena di decadenza, per le imputazioni contestate, entro il compimento degli accertamenti relativi alla regolare costituzione delle parti.

- Invece sino ad ora la citazione diretta a giudizio per i processi dinanzi al tribunale in composizione monocratica è prevista per i reati puniti con la pena della reclusione non superiore a quattro anni e la costituzione di parte civile può anche essere effettuata sino prima udienza dibattimentale.

Inoltre si prevede che la procura speciale per l'esercizio dell'azione civile in sede penale (art. 122 c.p.p.), superando l'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 1221/2017), consenta al difensore anche di trasferire ad altri il potere di sottoscrivere l'atto di costituzione, salva espressa volontà contraria della parte che intende costituirsi parte civile.

## LA RIFORMA DEI RITI ALTERNATIVI

Nell'ottica di promuovere una minore durata dei processi penali, il ddl contiene la previsione di una serie di modifiche alla disciplina dei riti alternativi finalizzate ad estenderne l'applicabilità e a rendere tali riti maggiormente preferibili rispetto al rito ordinario.

#### Patteggiamento

L'art. 1 comma 10 del ddl delega al Governo di prevedere che in caso di patteggiamento allargato (ovvero quello per i reati la cui pena finale operata la riduzione per il rito non superi i cinque anni di reclusione) l'accordo tra imputato e pubblico ministero possa estendersi alle pene accessorie (*finora non rientranti tra i benefici del patteggiamento allargato ma solo*

*di quello tradizionale*) e alla loro durata; e di prevedere che, in tutti i casi di applicazione della pena su richiesta, l'accordo tra imputato e pubblico ministero possa estendersi alla confisca facoltativa e alla determinazione del suo oggetto e ammontare.

Inoltre, sempre al fine di una maggiore premialità, tale norma dispone che venga previsto di ridurre gli effetti extra-penali della sentenza di patteggiamento, prevedendo anche che questa non abbia efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare e in altri casi.

#### Giudizio abbreviato

In materia di giudizio abbreviato il Governo è delegato a modificare le condizioni per l'accoglimento della richiesta di giudizio abbreviato subordinata a un'integrazione probatoria se l'integrazione risulta necessaria ai fini della decisione e se il procedimento speciale produce un'economia processuale in rapporto ai tempi di svolgimento del giudizio dibattimentale; il Governo è inoltre delegato a prevedere che la pena inflitta sia ulteriormente ridotta di un sesto nel caso di mancata proposizione di impugnazione da parte dell'imputato, stabilendo che la riduzione sia applicata dal giudice dell'esecuzione.

#### Giudizio immediato

L'art. 1 comma 10 contiene la delega al Governo a prevedere che, a seguito della notificazione del decreto di giudizio immediato, nel caso di rigetto da parte del giudice delle indagini preliminari della richiesta di giudizio abbreviato subordinata a un'integrazione probatoria, l'imputato possa proporre sia una nuova richiesta di giudizio abbreviato semplice oppure una richiesta di patteggiamento; nonché a prevedere che, a seguito della notificazione del decreto di giudizio immediato, nel caso di dissenso del pubblico ministero o di rigetto da parte del giudice delle indagini preliminari della richiesta di patteggiamento, l'imputato possa proporre una nuova richiesta di giudizio abbreviato.

- Attualmente, invece, non è prevista la possibilità di presentare una seconda e diversa istanza di ammissione ai riti alternativi dovendosi obbligatoriamente procedere con il rito ordinario.

#### Procedimento per decreto

Il ddl prevede che il legislatore delegato estenda da 6 mesi a un anno il termine a disposizione del PM per chiedere al GIP l'emissione del decreto penale di condanna, stabilendo che presupposto dell'estinzione del reato sia, oltre al decorso dei termini di 5 o 2 anni – a seconda che si tratti di delitto o di contravvenzione – come ora previsto, anche il pagamento della pena pecuniaria e che, in caso di rinuncia all'opposizione, il condannato possa essere ammesso a pagare, entro 15 giorni dalla notificazione del decreto penale di condanna, la pena pecuniaria ridotta di un quinto.

## L'UDIENZA PREDIBATTIMENTALE E LA RIORGANIZZAZIONE DEL DIBATTIMENTO

### Udienza-filtro predibattimentale

L'art. 1 comma 12 del ddl prevede che nei procedimenti a citazione diretta sia prevista l'introduzione di un'udienza-filtro predibattimentale in camera di consiglio, innanzi a un giudice diverso da quello davanti al quale, eventualmente, dovrà celebrarsi il dibattimento: anche in questo caso (come per l'udienza preliminare) si stabilisce che la regola di giudizio, per proseguire, è sempre quella della ragionevole previsione di condanna.

- Questo istituto è un'assoluta novità, sinora alla citazione diretta a giudizio, emessa unilateralmente dal P.M., faccia seguito necessariamente la fase processuale (dibattimento o riti alternativi).

### Dibattimento

All'art. 1 comma 11 del ddl relativamente al dibattimento si introduce un obbligo di calendarizzazione delle udienze che i giudici devono fissare e comunicare alle parti, laddove il dibattimento non possa concludersi in un'unica soluzione.

- Ad oggi, questa è una prassi virtuosa soltanto di alcuni giudici e soprattutto riservata ai processi di maggiore rilievo o complessità.

Il Governo viene poi delegato a prevedere che le parti illustrino le rispettive richieste di prova nei limiti strettamente necessari alla verifica dell'ammissibilità delle prove e che, ai fini dell'esame del consulente e del perito, il deposito delle consulenze tecniche e della perizia avvenga entro un termine congruo precedente l'udienza fissata per l'esame degli stessi.

- Ad oggi, invece il deposito della perizia /consulenza avviene in udienza al momento dell'esame del perito o del consulente.

È infine previsto, che, nell'ipotesi di mutamento del giudice o di uno o più componenti del collegio, il giudice disponga, a richiesta di parte, la riassunzione della prova dichiarativa già assunta salvo il caso in cui sia stata verbalizzata tramite videoregistrazione, nel qual caso la riassunzione è rimessa ad una valutazione di necessità da parte del giudice.

- Ad oggi, nella maggior parte dei casi viene disposta la riassunzione delle prove dichiarative citando nuovamente i testi già escussi seppur nei limiti delineati dalle SS.UU. 41736/2019.

## LA PRESCRIZIONE E L'IMPROCEDIBILITÀ PER SUPERAMENTO DEI TERMINI DI DURATA DEI GIUDIZI DI IMPUGNAZIONE

L'art. 2 del ddl interviene con disposizioni immediatamente prescrittive sulla disciplina della prescrizione dei reati contenuta nel codice penale.

La disciplina, oggi prevista dall'art. 159, comma 2 c.p. (abrogato dal ddl), viene riformulata e trasferita in un nuovo art. 161 bis c.p. che prevede l'arresto definitivo

del corso della prescrizione con la pronuncia della sentenza di primo grado (confermando le previsioni in tema di prescrizione di cui alla legge 3/2019 (cd. Spazzacorrotti).

L'art. 2 del ddl dispone poi che, nel caso di annullamento che comporti la regressione del procedimento al primo grado o a una fase anteriore, la prescrizione riprenda il suo corso dalla data della pronuncia definitiva di annullamento.

Infine, nel tentativo di restituire una durata ragionevole ai giudizi di impugnazione, l'art. 2 del ddl introduce l'art. 344-bis del c.p. nel quale è prevista una nuova causa di improcedibilità "per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione".

Tale norma immediatamente prescrittiva ed efficace dal 19.10.2021 dispone che la mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di due anni e la mancata definizione del giudizio di cassazione entro il termine di un anno costituisce causa di improcedibilità dell'azione penale per la quale il giudice dovrà dichiarare il non doversi procedere.

I termini di durata dei giudizi di impugnazione possono essere prorogati per un periodo non superiore a un anno nel giudizio di appello e a sei mesi nel giudizio di legittimità in presenza di gravi delitti specificamente indicati e nel caso di giudizi particolarmente complessi in ragione del numero delle parti o delle imputazioni o del numero o della complessità delle questioni di fatto o di diritto da trattare.

Ulteriori possibili proroghe, della medesima durata e per le medesime ragioni, sono applicabili, senza un limite temporale massimo, solo ai procedimenti per delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, puniti con la reclusione non inferiore nel minimo a 5 anni oppure nel massimo a 10 anni, ai procedimenti per delitti di associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.) e di scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.); delitti di violenza sessuale aggravata (art. 609-ter c.p.), di atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.) e di violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.); delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, TU stupefacenti – DPR n. 109 del 1990).

Un regime parzialmente differente è previsto per i delitti aggravati dal metodo mafioso e dall'agevolazione mafiosa, ai sensi dell'articolo 416-bis.1, primo comma, c.p.: tali delitti rientrano infatti tra quelli per i quali possono essere concesse "ulteriori proroghe", ma per essi è stabilito un limite massimo ai periodi proroga, che non possono superare complessivamente 3 anni nel giudizio di appello e un anno e 6 mesi nel giudizio di cassazione.

Questa norma è applicabile ai processi relativi ai reati commessi dal 1° gennaio 2020 e prevede un regime intermedio, con decorrenza a partire dall'entrata in vigore della legge se l'impugnazione è già stata introdotta oppure con termini più lunghi se le impugnazioni, per i reati di cui sopra, sono presentate entro il 31 dicembre 2024.

L'art. 2 comma 9 del ddl, al fine di impedire che tale nuova causa di improcedibilità travolga le statuizioni civili già contenute nella sentenza impugnata, inserisce all'art. 578 c.p.p. il comma 1-bis secondo il quale, quando nei confronti

dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la Corte di cassazione, nel dichiarare improcedibile l'azione penale per il superamento dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 344-bis, rinviano per la prosecuzione al giudice civile competente per valore in grado di appello, che decide valutando le prove acquisite nel processo penale.

Tale soluzione prescelta dal legislatore è tuttavia diversa da quella già prevista dall'art. 578 c.p.p. per le ipotesi di estinzione del reato per prescrizione o per amnistia, nelle quali comunque il giudice penale doveva pronunciare una sentenza di merito sebbene ai soli effetti civili e, quindi, nonostante il verificarsi della causa estintiva il giudizio di impugnazione doveva proseguire lo stesso.

È pertanto evidente che nel caso dell'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione se è vero che con la presente riforma si ridurranno i tempi dei processi penali per reati prescritti è anche vero che la parte civile, per ottenere il risarcimento del danno derivante dal reato prescritto, sarà costretta ad affrontare un ulteriore giudizio innanzi al giudice civile, di certo non breve e senza alcun beneficio evidentemente rispetto alla ragionevole durata del processo cui mira la riforma.

#### LA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO PENALE

Considerato il successo che ha riscontrato nella prassi applicativa l'istituto della messa alla prova, l'articolo 1, comma 22 del ddl delega il Governo ad estendere l'ambito di applicabilità della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato legittimando il pubblico ministero alla proposizione della relativa richiesta e prevedendo l'inclusione di specifici reati, puniti con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a sei anni, che si prestino a percorsi risocializzanti o riparatori, da parte dell'autore.

#### LA REVISIONE DELLA DISCIPLINA DELLE SANZIONI SOSTITUTIVE DELLE PENE DETENTIVE BREVI

L'art. 1, comma 17 del ddl delega il Governo ad abolire le sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata e a prevedere come sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi: la semilibertà; la detenzione domiciliare; il lavoro di pubblica utilità e la pena pecuniaria.

Tale norma prevede altresì che le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi possano essere applicate solo quando il giudice ritenga che contribuiscano alla rieducazione del condannato e assicurino, anche attraverso opportune prescrizioni, la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. Il Governo viene anche delegato a prevedere che la semilibertà e la detenzione domiciliare possano essere applicate in sostituzione della pena detentiva entro il limite di 4 anni, il lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva entro il limite di 3 anni e la pena pecuniaria in sostituzione della pena detentiva entro il limite di 1 anno.

Le nuove pene sostitutive saranno direttamente disposte dal giudice della cognizione, sgravando in tal modo il carico dei giudici di esecuzione.

#### LE CONTRAVVENZIONI

Il ddl all'art. 1 comma, 23 prevede quale causa di estinzione delle contravvenzioni, destinata a operare nella fase delle indagini preliminari, il tempestivo adempimento di apposite prescrizioni impartite dall'organo accertatore e il pagamento di una somma di denaro determinata in una frazione del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

#### LA GIUSTIZIA RIPARATIVA E LA TUTELA DELLA VITTIMA DEL REATO

La riforma include anche disposizioni per il rafforzamento degli istituti di tutela della vittima del reato che rispondono all'esigenza di conformarsi al diritto europeo.

Nello specifico, l'art. 1, comma 18 del ddl delega il Governo ad emanare una disciplina organica in materia di giustizia riparativa, nel rispetto della Direttiva 2012/29/UE, che istituisca norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e dei principi sanciti a livello internazionale, prevedendo l'accesso ai programmi di giustizia riparativa in ogni stato e grado del procedimento, sulla base del consenso libero e informato della vittima e del reo e della positiva valutazione del giudice sull'utilità del programma in ambito penale. Si prevede che l'esito positivo possa essere valutato favorevolmente sia nel procedimento penale che in fase esecutiva e che l'esito negativo non abbia effetti pregiudizievoli né per il reo né per la vittima.

L'articolo 2, commi 11-13 del ddl, con disposizioni subito precettive, integra le disposizioni a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere introdotte col cd. Codice rosso, dilatandone la portata applicativa anche alle vittime dei suddetti reati in forma tentata e alle vittime di tentato omicidio.

Il comma 15 dell'articolo 2 è volto ad inserire tra i delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza quello di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

## LE IMPUGNAZIONI

Con l'obiettivo di ridurre il più possibile il numero dei procedimenti e alleggerire i ruoli di udienza, la riforma tocca anche la disciplina dell'appello e del ricorso per cassazione all'art. 1, comma 13 del ddl.

### Appello

Si prevede che il legislatore delegato aggiunga alle attuali ipotesi di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento (contravvenzioni punite con ammenda o con pena alternativa), anche quella delle sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa; e alle attuali ipotesi di inappellabilità della sentenza di condanna (sentenze che condannano al pagamento di un'ammenda) quella della sentenza che condanna al lavoro di pubblica utilità.

Si prevede che l'appello venga trattato con rito camerale non partecipato salva diversa richiesta dell'imputato o del suo difensore.

Si incide sull'istituto del "concordato sui motivi di appello" (art. 599 c.p.p.) anche detto "patteggiamento in appello", ampliandone l'ambito applicativo tramite l'eliminazione di tutte le preclusioni all'accesso a tale istituto attualmente previste con riferimento ad alcune tipologie di reati (art. 599-bis, comma 2 c.p.p.).

Si recepisce normativamente l'orientamento giurisprudenziale sulla inammissibilità dell'appello per aspecificità dei motivi.

Si prevede che la rinnovazione istruttoria, nel caso di appello contro una sentenza di proscioglimento, sia limitata ai casi di prove dichiarative già assunte in primo grado.

### Ricorso per cassazione

Si prevede la trattazione cartolare dei ricorsi con contraddittorio scritto, salva diversa richiesta delle parti.

Si introduce un mezzo di impugnazione straordinario davanti alla Corte di Cassazione al fine di dare esecuzione alla sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo, proponibile dal soggetto che abbia presentato il ricorso.

## LE CONDIZIONI DI PROCEDIBILITÀ

L'art. 1, comma 15 del ddl delega il Governo ad estendere il regime di procedibilità a querela di parte a specifici reati contro la persona e contro il patrimonio con pena non superiore nel minimo a due anni, salva la procedibilità d'ufficio se la vittima è incapace per età o infermità.

Il Governo è altresì delegato a prevedere il regime di procedibilità a querela per le ipotesi di lesioni personali stradali di cui all'art. 590 bis comma 1 c.p. recependo le indicazioni della sentenza n. 248/2020 della Corte Costituzionale.

Inoltre è prevista la delega al Governo di prevedere che gli uffici del pubblico ministero, per garantire l'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale, nell'ambito dei criteri generali indicati dal Parlamento con legge, individuino criteri di priorità trasparenti e predeterminati, da indicare nei progetti organizzativi delle Procure della Repubblica, al fine di selezionare le notizie di reato sulle quali procedere con precedenza rispetto alle altre, tenendo conto anche del numero degli affari da trattare e dell'utilizzo efficiente delle risorse disponibili.

A cura di

Avv. Antonio Isoldi – Avv. Daria Polidoro

Per qualunque chiarimento siamo a vostra disposizione.

(+39) 06. 575 4963

[info.ro@rsm.it](mailto:info.ro@rsm.it)